



Le novità introdotte dal D.P.R. n. 227/2011 in materia di scarichi di acque reflue

A cura di Mauro Kusturin

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio di quest'anno, è stato emanato il *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010*.

La norma in parola ha portato diverse e significative novità in campo ambientale, soprattutto per quanto riguarda la materia delle acque reflue; difatti, del Decreto, solo il Capo III, l'art. 4 ed il relativo allegato B, non riguardano la disciplina degli scarichi ma sono diretti a modificare le disposizioni in materia di inquinamento acustico, mentre la restante parte del D.P.R. è costituito da articoli di carattere generale (artt. 1, 5 e 6) e dispositivi (artt. 2 e 3 ed allegato A) indirizzati alla disciplina delle acque reflue.

Tralasciando ovviamente l'art. 4, andiamo ad analizzare il decreto di che trattasi.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di riferimento della normativa, disponendo che il regolamento in questione si applica alle categorie di imprese ex art. 2 D.M. n. 19470 del 18.4.2005: sulla base di quanto disposto dall'art. 2 di quest'ultimo D.M., di seguito riportato, vengono classificate le succitate categorie:

Art. 2 - D.M. 18.4.2005 (Pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005)

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e*
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.*

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e*
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.*

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e*
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.*
- 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.*

... omissis ...



Le imprese in questione, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, *"attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione"* ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Ma veniamo ora alle vere e proprie novità introdotte, in materia di acque reflue, dal DPR oggetto del presente contributo, analizzando il Capo II.

Nell'art. 2 difatti, vengono stabiliti i *"Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche"*: sulla base di quest'articolo, e fermo restando quanto previsto dall'art. 101 e dell'Allegato n. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla [tabella 1 dell'Allegato A](#);

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella [tabella 2 dell'Allegato A](#), con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Soffermandoci un attimo su queste tre tipologie, possiamo notare immediatamente che i criteri di assimilabilità sono di tipo misto:

- I. nel primo caso è riferito all'aspetto quali-quantitativo dello scarico, **prima di ogni trattamento**;
- II. alla let. b) è specificata una ben determinata ed esclusiva origine delle acque reflue (scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense);
- III. nell'ultima ipotesi il criterio è attribuito sempre alla provenienze dello scarico ma con specifico riferimento alla tipologia di attività.

Da questo possiamo desumere che solo nel caso della let. b) si possa affermare la diretta assimilabilità per provenienze dello scarico mentre per quanto disposto dalla let. a), solo l'analisi quali-quantitativa stabilisce o meno se uno scarico può essere assimilato o meno.

Quello che però deve attirare la nostra attenzione è il punto c), anche alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in questione: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e) ... del D.Lgs. 152/2006 ... in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1"*.

Riportiamo di seguito il surrichiamato disposto dell'art. 101: *"e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale."*



Pertanto dalla lettura combinata dei due articoli si può dedurre che, gli scarichi di cui alla let. c), provenienti dalle attività elencate nella Tabella 2 dell'allegato A, possono essere assimilate alle acque reflue domestiche solo se ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:

- rispetto delle limitazioni indicate nella predetta Tabella 2;
- rispetto delle caratteristiche quali-quantitative indicate nella Tabella 1, in quanto richiamate dall'art. 2 comma 1 let. a) del DPR oggetto della nostra disamina.

Va da se, che in presenza di una qualsivoglia disciplina regionale tuttora vigente, la lettura combinata va estesa anche a quest'ultima: tale ipotesi, tutt'altro che fantasiosa, conferma la situazione a macchia di leopardo, che caratterizza la nostra penisola in materia di normativa di tutela delle acque (e non solo) e che avvalorata il principio di "*federalismo ambientale*", da me citato in un contributo pubblicato in passato su questa testata giornalistica.

Continuiamo l'analisi del D.P.R. n. 227/2011 passando al successivo art. 3, che introduce, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, le seguenti semplificazioni:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione va presentata 6 mesi prima della scadenza, a fronte dell'anno prima previsto dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- l'istanza di che trattasi è corredata **solamente** da una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;*
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;*
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;*
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;*
- e) la localizzazione dello scarico.*

Qui difatti, siamo di fronte ad una vera (e chiara) esemplificazione di una procedura amministrativa, che tuttavia non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose.

Lasciando le novità dirette in materia di tutela delle acque, affrontiamo quanto disposto dal Capo IV, ed in particolar modo dall'art. 5, che detta disposizioni attuative in materia di sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP), che già sta provocando non pochi problemi interpretativi, pratici e funzionali.

Difatti l'articolo succitato dispone che:



Art. 5 Sportello unico per le attività produttive

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

Atteso che ad oggi non è ancora stato né presentato, né adottato il modello semplificato di cui al comma 2, restano tutti i dubbi e le problematiche connesse a quanto fissato dal comma 1.

Considerato che l'articolo in questione influisce su tutte le procedure ambientali, in materia di tutela delle acque e di autorizzazioni allo scarico, in questi primi mesi di vigenza della suesposta disposizione esemplificativa ho riscontrato diversi problemi, quali

1. la scarsa preparazione e la cattiva organizzazione, in materia ambientale, della maggior parte dei SUAP;
2. la riluttanza delle piccole aziende ad adeguarsi alla nuova procedura (probabilmente il problema è legato al precedente);
3. difficoltà delle PMI nelle procedure informatica (posta elettronica certificata, invio telematico della documentazione, ecc);
4. difficoltà di dialogo tra l'autorità competente e la PMI richiedente, in quanto entrambi devono dialogare (esclusivamente per via telematica) attraverso il SUAP;
5. dubbi & perplessità sulle modalità relative ai diversi passaggi dell'iter procedurale (richiesta d'integrazione della documentazione o di pareri, ecc.).

Al momento il mio giudizio, in assenza di linee di carattere generale e soprattutto chiare, è molto negativo, in quanto sta creando non pochi problemi, in primis alle aziende ed in seconda battuta alla p.a. (autorità competente o SUAP interessato); non è assurdo affermare che lo sportello unico, attualmente, svolge da tramite o meglio da *passacarte telematico* tra il soggetto attivo e quello passivo del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

E le cose non sembrano migliorare in vista della prossima approvazione del regolamento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che vedrà il SUAP come uno degli soggetti principali del procedimento AUA, il quale però sembra come un *attore che dovrà recitare, in un grande film, una parte che non ha minimamente acquisito*.

Infine il DPR n. 227/2011 si chiude con l'art. 6, che non porta nessuna novità in quanto dispone che i ministeri interessati, predispongano delle forme di monitoraggio sull'attuazione della normativa in parola.

Concludo con 2 piccole riflessioni: la prima sul DPR di che trattasi, che secondo me ha portato qualche novità positiva e qualcun'altra negativa; di positivo, con l'art. 2 viene arginato, in un certo senso, quel concetto di "federalismo ambientale", da me non condiviso, in quanto, secondo il mio modo di vedere la tutela delle acque, vale il principio che "la legge è uguale per tutti ... gli scarichi". Il rovescio della medaglia negativo è dato dalla diversa velocità di avanzare che hanno le strutture organiche dello Stato (in questo caso i SUAP) con le norme che lo stesso Stato impone.

La seconda considerazione è di carattere generale: si continua a chiamare ed indicare, io in primis, il D.Lgs.152/2006 come Testo Unico Ambientale o TUA che dir si voglia, ma in realtà questo non lo è mai stato, né alla sua entrata in vigore, né tantomeno oggi alla luce delle innumerevoli modifiche ed integrazioni intervenute, mentre al massimo lo si poteva (oggi non più) considerare come una raccolta di normative in materia ambientale, fatta anche in modo non organico ed organizzato alla luce di come è stato strutturato; da qui l'invito a tutti di non utilizzare più la terminologia Testo Unico, TUA, ecc riservandosi di adottare tale lessico per l'auspicabile uscita, vista con utopica speranza, di una normativa degna di tale termine.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 18 ottobre 2012